

FERMATE DEL TPL AUTOMOBILISTICO DI COMPETENZA REGIONALE PROCEDURA GESTIONALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI RELATIVE

Le presenti disposizioni si applicano ai procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni concernenti le fermate del TPL automobilistico di competenza regionale (nel prosieguo, per brevità, indicate solo come “fermate”).

1) DOMANDA

La domanda per la realizzazione di una nuova fermata, o la modifica di una fermata esistente, è proposta alla Regione da uno dei seguenti soggetti interessati:

- Amministrazione comunale;
- Azienda esercente il servizio di TPL interessato;
- Ente proprietario della strada;

gli utenti del servizio di TPL automobilistico di competenza regionale potranno rivolgersi direttamente ai soggetti sopra indicati per valutare l'eventuale necessità di attivare istanza per la realizzazione di una nuova fermata, o la modifica di una fermata esistente.

La domanda va presentata – in competente bollo – utilizzando esclusivamente il modello predisposto allo scopo (modello FE_01), corredata da tutta la documentazione richiesta. Non sono prese in considerazione le domande presentate in altre forme. Il soggetto proponente, prima della presentazione della domanda, è tenuto comunque a coordinarsi con gli altri soggetti interessati, come indicati al precedente paragrafo.

In allegato alla domanda, va obbligatoriamente presentato il provvedimento (“nulla osta”, “autorizzazione” o simile) con cui l'ente proprietario della strada esprime il proprio assenso alla realizzazione o modifica della fermata e fornisce, se del caso, prescrizioni o indicazioni al riguardo. L'acquisizione di tale provvedimento compete esclusivamente al soggetto proponente, che, anche a tal fine, adotta le opportune intese con gli altri soggetti interessati, come indicati al primo paragrafo.

Qualora la domanda non sia corredata dal provvedimento con cui l'ente proprietario della strada esprime il proprio assenso alla realizzazione o modifica della fermata, essa è dichiarata improcedibile.

2) AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Al ricevimento della domanda, la Regione, dopo averne verificato la completezza e correttezza, dà avvio al procedimento, verificando preliminarmente i seguenti aspetti:

- ✓ soggetto proponente: qualora non rientri tra quelli legittimati ai sensi del punto 1), la domanda non sarà presa in considerazione;
- ✓ oggetto della domanda, allo scopo di accertare in particolare:
 - individuazione delle posizioni richieste.
 - individuazione dei servizi di TPL, quindi delle Aziende esercenti, interessati.
 - individuazione dell'Ente proprietario della strada.
 - eventuale impraticabilità della proposta per evidenti oggettivi contrasti con la normativa tecnica e di sicurezza.

Nel caso di completezza e correttezza dell'istanza, la Regione comunica al soggetto proponente la possibilità di dare avvio ai lavori previsti.

Nel caso di riscontrata carenza documentale o informativa, la Regione chiede le necessarie integrazioni. Nelle more del ricevimento di queste, il procedimento resta sospeso.

In caso di impraticabilità della proposta, la Regione adotta un provvedimento motivato di diniego e conclusione del procedimento.

Qualora la domanda riguardi fermate poste a servizio esclusivo di servizi urbani di TPL, riconducibili alla norma ex articolo 5, comma terzo, lettera a), L.R. 45/1998, la domanda stessa è inoltrata all'ente locale territorialmente competente, ciò comportando la conclusione del procedimento.

3) SOPRALLUOGHI

Gli eventuali sopralluoghi propedeutici al rilascio del provvedimento con cui l'ente proprietario della strada esprime il proprio assenso alla realizzazione di una nuova fermata, o alla modifica di una fermata esistente, sono svolti d'intesa tra il soggetto proponente e gli altri soggetti interessati specificati al punto 1), senza la necessaria partecipazione della Regione.

4) ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori e tutto quanto necessario alla realizzazione di una nuova fermata, o alla modifica di una fermata esistente, fanno capo al soggetto proponente e/o agli altri soggetti interessati specificati al punto 1), esclusa in ogni caso la Regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze.

A titolo puramente esemplificativo, e senza pretesa di esaustività, si elencano nella tabella seguente le attività facenti capo ai soggetti interessati secondo le rispettive competenze:

Soggetto	Attività richiesta	Rif. normativi
Ente proprietario della strada	Nulla osta in termini di sicurezza stradale. Intesa con l'azienda esercente per l'apposizione della segnaletica.	Artt. 14, 23 e 26 C.d.S. Artt. 51 e 352 Reg. C.d.S.
Comune	Nulla osta in termini regolamentari, urbanistici e di tutela ambientale Realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie (es. marciapiedi, percorsi pedonali, pubblica illuminazione, ecc.) Compatibilità della soluzione proposta in relazione alle interferenze con la locale circolazione stradale	Artt. 6,7 e 23 C.d.S. Art. 51 Reg. C.d.S. D.P.R. 24.07.1996, n. 506
Gestore del servizio	Elaborati tecnici firmati dal Direttore o Responsabile d'esercizio ovvero dall'assistente tecnico incaricato. Comprendenti almeno: <ul style="list-style-type: none">• Relazione sulla tipologia del servizio e modalità operative del servizio che si intende svolgere;• Tipologia dei veicoli che si intendono impiegare;• Numero ed orari indicativi delle corse programmate;• Tipologia e ubicazione delle fermate e di tutte le opere accessorie;• Dichiarazione di compatibilità in termini di sicurezza e regolarità del servizio proposto in relazione allo stato dei luoghi;• Apposizione della segnaletica stradale d'intesa con l'Ente proprietario della strada.	Art. 91 D.P.R. 753/80 Art. 352 Reg. C.d.S

5) ADEMPIMENTI ALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI

Una volta conclusi i lavori per la realizzazione della nuova fermata, o la modifica di una fermata esistente, il soggetto interessato, tra quelli specificati al punto 1), cui compete l'esecuzione dei lavori, trasmette preliminarmente all'azienda esercente il servizio di trasporto interessato la documentazione atta a comprovare l'effettuazione dei lavori in conformità alle norme vigenti e/o alle prescrizioni dettate dall'ente proprietario della strada.

Ricevuta la documentazione di cui al precedente paragrafo, l'azienda esercente il servizio di trasporto interessato presenta alla Regione la dichiarazione cumulativa (modello FE_03) concernente la conformità dei lavori, la richiesta di messa in esercizio a norma del D.P.R. 753/1980 e l'asseverazione circa l'idoneità degli autobus da utilizzare.

6) APERTURA ALL'ESERCIZIO

Acquisita la dichiarazione cumulativa di cui al punto 5), la Regione adotta il provvedimento volto ad autorizzare l'esercizio della nuova fermata, o della fermata oggetto di modifica, per la prestazione del servizio di trasporto interessato, a norma del D.P.R. 753/1980, eventualmente disponendo le prescrizioni che dovessero rendersi necessarie.